

Riduzioni tariffarie per l'adozione di iniziative comportanti una minore produzione di rifiuti urbani:

a) Tecniche comportanti una minore produzione di rifiuti:

Per accedere alla riduzione, l'utente non domestico deve dimostrare di aver adottato e attuato tecniche, pratiche o iniziative che determinino in modo inequivocabile una minor produzione di rifiuti.

Le condizioni per le quali è riconosciuta la riduzione, che dovranno essere dichiarate dall'utente su apposito modello predisposto dal Gestore, sono le seguenti:

1. Attivazione di un sistema di asporto del cibo non consumato (cd. doggy bag o family bag), dandone evidenza tramite materiale informativo da esporre all'interno dei locali ed incentivando la propria clientela ad usufruirne;
2. Introduzione all'interno del menù dell'offerta di mezze porzioni (ad esempio per bambini o per chi ne faccia richiesta);
3. Abolizione degli imballaggi a perdere, quali a titolo indicativo e non esaustivo, bottiglie in plastica, vetro a perdere, imballi per consumabili (grissini, zucchero, ecc.), introducendo contestualmente sistemi alternativi, tra cui prodotti sfusi;
4. Abolizione di stoviglie, tovaglie e tovaglioli usa e getta a favore di prodotti riutilizzabili: stoviglie in ceramica, tovaglie e tovaglioli lavabili;
5. Per manifestazioni temporanee o per i prodotti da asporto, l'introduzione di stoviglie usa e getta in materiale compostabile, in alternativa ai materiali plastici o altre iniziative atte alla eliminazione o riduzione degli imballaggi.

Ai fini del riconoscimento della detta riduzione potrà essere valutata dal Gestore anche l'adozione di tecniche, pratiche o iniziative diverse rispetto a quelle suelencate.

In relazione all'attivazione/introduzione di una o più di tali tecniche, pratiche o iniziative l'utente potrà beneficiare di una riduzione sulla parte variabile della tariffa, che verrà determinata a consuntivo e applicata a conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo, in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza delle dette condizioni.

La riduzione potrà essere calcolata fino a un massimo del 10 % della parte variabile della tariffa, proporzionalmente alle pratiche - iniziative adottate - intraprese.

b) Cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche, nel rispetto dei principi sanciti rispettivamente dalla Legge Regionale - Regione Lombardia - 6 novembre 2015, n. 34 e dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i.:

- La cessione deve avvenire a favore di Enti pubblici, nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus), che destinano necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.

Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della Legge 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- c) rimanenze di attività promozionali;
- d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

La riduzione si rivolge ai soggetti di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 652, a condizioni che i prodotti ceduti siano oggetto dell'attività imprenditoriale dei beneficiari e che la cessione stessa abbia la conseguenza di impedire ai prodotti alimentari di divenire rifiuti.

La riduzione è applicata sulla quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, data dal rapporto tra la quantità devoluta e il valore della produzione specifica individuata con il coefficiente Kd della categoria di appartenenza, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità. Tale riduzione non può comunque superare il 10 % della parte variabile della tariffa.

La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

L'utente che intende beneficiare della riduzione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, dovrà dare evidenza al Gestore di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti agli enti sopra citati, completo del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando apposita dichiarazione da parte di tali enti.

- c)** Attivazione di un sistema di misurazione dedicata per le frazioni di rifiuti ad elevato valore economico:

All'utente non domestico che si organizza per conferire al gestore materiali recuperabili di particolare pregio, verrà riconosciuto, a parziale scomputo della parte variabile della tariffa, il controvalore del materiale conferito tramite un sistema di misurazione puntuale, o tramite altri sistemi di tracciabilità, in funzione della tipologia di materiale.

I rifiuti che possono dar luogo alla riduzione:

- Bottiglie di plastica trasparente (PET) da 0,5 a 2 l, adeguatamente ridotte di volume nel verso del lato lungo; il rifiuto dovrà essere conferito in sacchi trasparenti a perdere di capacità 100 l. Ad ogni sacco pieno conferito verrà riconosciuto un valore pari a € 0,50. Eventuali sacchi al cui interno siano presenti bottiglie non adeguatamente ridotte di volume, verranno conteggiati al 30% del valore del sacco.

Il gestore si riserva di introdurre ulteriori materiali recuperabili utili alla determinazione di una riduzione tariffaria.

I valori indicati sono periodicamente aggiornati dal Gestore, in ragione dei prezzi di mercato delle singole frazioni di rifiuto.

- d)** Il Gestore potrà prendere in esame istanze che illustrino ulteriori azioni o iniziative adottate dalle utenze non domestiche, finalizzate a realizzare una minor produzione di rifiuti. Tali istanze dovranno contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa intrapresa, dalla quale derivi un'accertata minore produzione di rifiuti (quali esemplificativamente un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero per il gestore), dando dimostrazione, mediante la presentazione di idonea documentazione, di aver sostenuto a tal fine spese per interventi tecnico-organizzativi.

La determinazione di tale riduzione non può superare il 20% della parte variabile. La stessa viene riconosciuta a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei presupposti sopra descritti.

L'utente che intende beneficiare della riduzione deve presentare l'istanza di cui al paragrafo precedente, con l'annessa documentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

CUMULO DI RIDUZIONI

Il cumulo delle riduzioni di cui al presente documento può dar luogo ad un abbattimento della parte variabile della tariffa massimo pari al 20% per singola utenza.

Quanto previsto nel presente documento fa espresso riferimento alla disposizione di cui all'art. 20, comma 5, del vigente Regolamento comunale di applicazione della Tariffa rifiuti (deliberazione di Consiglio comunale nr. 27 del 14.04.2014 e s.m.i.).